

CUP: B92I14000050008
CIG: 5737417A47

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(Art. 43, Regolamento di esecuzione, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO FORNITURE A CORPO

Parti del rapporto contrattuale

Il presente contratto viene stipulato tra:

La, nella persona di nato a _____ il
____/____/____, come Legale Rappresentante dell'.....

e, con sede a, via
.....

....., nella persona di
(legale rappresentante, procuratore speciale, ...) e come tale in rappresentanza della ditta
stessa.

Premesse

- a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, sono stati provvisoriamente aggiudicati all'“Appaltatore” le forniture (*inserire l'esatto oggetto del contratto*), come risulta dai verbali della Commissione di gara in data .../.../.....;

- con determinazione dirigenziale sono stati definitivamente aggiudicati all'“Appaltatore” le suddette forniture;

- l'“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della “Stazione appaltante”, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data .../.../....., il verbale circa la consegna della fornitura che consente l'immediata attività di fornitura oggetto del presente contratto;

- l'“Appaltatore” ha presentato il Certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, Protocollo n° del (*inserire numero del Certificato Camera di Commercio – validità mesi*), acquisito al Protocollo generale della “Stazione appaltante” in data .../.../....., al n., dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10, L. 31/05/65, n. 575 e s.m., normativa cosiddetta “antimafia”.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il progetto prevede l'acquisizione di forniture per allestimenti, arredi e dotazione strumentazione tecnologica, multimediale e software per il Palazzo del Mezzogiorno, Padiglione 81 della Fiera del Levante di Bari, per il funzionamento di "Apulia Film House" e della sua arena, spazio culturale del nuovo secolo per bambini, famiglie e adulti per la conoscenza del passato del presente e del futuro del cinema e dei nuovi media.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare le forniture completamente ultimate, secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel capitolato speciale e negli elaborati del progetto esecutivo allegati.

L'appalto comprende altresì l'esecuzione di tutti i servizi, lo svolgimento di tutte le procedure, la realizzazione di tutti gli apprestamenti e la fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale e collettiva atti a consentire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni.

L'esecuzione delle forniture è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

I lavori dell'appalto comprendono gli interventi illustrati e descritti negli elaborati allegati e principalmente:

- Elaborati grafici;
- Relazione Tecnica Generale;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Elenco e analisi prezzi;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di contratto;
- Cronoprogramma delle forniture;
- Piano di sicurezza e di coordinamento.

Si precisa che trattandosi di appalto con contratto a corpo:

a) l'art. 106, comma 2, del D.P.R. 207/10 prevede che l'offerta debba essere accompagnata dalla dichiarazione del concorrente di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo.

L'onere di compiere una verifica è testualmente previsto e assume il significato preciso di porre a carico del Concorrente il rischio connesso a un'offerta formulata in relazione a quantità di lavorazioni a corpo non corrispondenti a quelle risultanti dal progetto.

Il Concorrente con la firma del presente Contratto certifica di essere stato posto nelle condizioni di effettuare il controllo delle voci riportate mediante la visione dei luoghi e dei progetti e di averle effettivamente valutate.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo delle forniture previste nell'appalto ammonta ad €(euro...../.....) IVA esclusa, di cui €sottoposti a ribasso d'asta, € per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “**a corpo**”.
2. L'importo contrattuale della parte di fornitura a corpo, di cui all'articolo 2, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo della parte di fornitura a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione alla fornitura a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera e che siano inequivocabilmente estranee alle forniture a corpo già previsti.
4. I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle forniture poste a base di gara di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità alle quali la fornitura è finalizzata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nel disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 – Documenti del contratto

Sono richiamati nel contratto d'appalto, ma non allegati, per farne parte integrante i seguenti elementi:

- a) il presente capitolato speciale;
- b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
- c) l'elenco prezzi unitari;
- d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR 207/2010;
- f) le polizze di garanzia;
- g) la dichiarazione di subappalto;
- h) le garanzie finanziarie;
- i) il DURC della/e impresa/e aggiudicataria/e.

Sono allegati al contratto d'appalto i seguenti documenti:

- a) l'offerta fatta in sede di gara;
- b) il documento attestante la prestazione della cauzione definitiva.

Per quanto non espressamente indicato negli elaborati del Progetto esecutivo, le ulteriori indicazioni integrative cui l'Appaltatore dovrà uniformarsi verranno successivamente precisate in fase esecutiva dalla Direzione Esecuzione delle forniture.

L'Appaltatore, dopo aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull'esecuzione delle forniture, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d'asta.

Art. 6 – Osservanza di leggi e regolamenti.

L'Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all'atto del l'affidamento dell'appalto o che nel corso di esso appalto dovessero venire emanate.

L'osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di materiali per forniture, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle forniture.

Nell'esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62 (GU n. 231 del 2-10-2008 - Suppl. Ordinario n.227). Decreto Legislativo 31 Luglio 2007, n. 113: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (GU n. 176 del 31-7-2007 - Suppl. Ordinario n.173), Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004). (G.U. n. 25 del 31-1-2007) Testo coordinato del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173: Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta Ufficiale - alla pagina 4), recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». (GU n. 160 del 12-7-2006) APPALTI: Art. 1-octies - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107) (modifiche introdotte con D.L. n. 173/2006 - convertito, con modificazioni, in L. n. 228/2006 -, con D.Lgs. n. 6/2007 e con D.Lgs. n. 113/2007) il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, d'ora in avanti definito Capitolato Generale (ora in parte assorbito dal DPR 207/10); Il Regolamento del sistema unico di qualificazione, D.P.R. 25/1/00 n.34 (ora assorbito dal DPR 207/10); il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163",d'ora in avanti definito Regolamento;

Essendo l'elenco sopra riportato generale ma non esaustivo, l'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto della conformità dei vari materiali, impianti o parti di essi alla normativa tecnica vigente. Le varie parti dell'opera e l'opera nel suo complesso, dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dalle stesse norme vigenti, anche se non espressamente richiamate nei documenti di progetto.

Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalto di forniture, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare delle modalità della fornitura;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le forniture a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze in fase di posa in opera e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Art. 8 – Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e imprejudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' art. 136, e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti all'art. 37 c. 18-19, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 – Domicilio e rappresentante dell'appaltatore

L'Appaltatore deve eleggere domicilio, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare al Direttore dell'Esecuzione della fornitura, il nominativo di un proprio rappresentante che assuma il ruolo di Responsabile dell'esecuzione della fornitura

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti obblighi ed oneri precisati al successivo articolo. Inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, all'Appaltatore compete l'onere per il trasporto in loco, lo scarico, il tiro in alto degli arredi e apparecchiature, anche mediante l'utilizzo di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc, il montaggio e il fissaggio ove necessario, e quant'altro necessario per dare la fornitura in opera a regola d'arte. Il Direttore dell'esecuzione della fornitura unitamente al Responsabile del Procedimento, potranno rifiutare quelle forniture che, a loro insindacabile giudizio, non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti, secondo le previsioni di progetto. Quelli rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente e sostituiti con materiali conformi al Capitolato. Qualora si manifestino difetti occulti sfuggiti al primo esame, la ditta sarà egualmente tenuta a sostituire o riparare, secondo gli ordini del Direttore dell'esecuzione della fornitura, le forniture ritenute difettose, fino al collaudo o anche a liquidazione finale avvenuta. I materiali offerti, comunque, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi (allegando copia certificato di omologazione in Classe 1 di Reazione al fuoco, rilasciato dal Ministero degli Interni). Per ulteriori prescrizioni si rimanda alle indicazioni contenute, per ogni arredo, nel "disciplinare descrittivo delle forniture" e nell'elenco prezzi. L'impresa, nella formulazione dell'offerta, dovrà inoltre espressamente dichiarare di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo aver influito sulla determinazione dell'offerta con particolare riferimento alla ubicazione dei locali in parola, come indicato nella pianta di progetto.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o del nominativo di cui al comma 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE

Art. 10 – Esecuzione delle forniture

1. L'esecuzione delle forniture ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito alla consegna della fornitura, risultante da apposito verbale.
2. La Ditta Aggiudicataria, prima di procedere con le attività di fornitura, dovrà redigere un Piano della fornitura indicando: il giorno stabilito a partire dal quale inizieranno le attività di fornitura e le apparecchiature messe a disposizione per l'esecuzione della stessa fornitura, i nominativi dei referenti tecnici ed operativi che parteciperanno alle fasi di fornitura. Tale Piano deve essere trasmesso entro 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto al Direttore dell'esecuzione della fornitura dell'Ente Appaltante. Il Piano deve essere approvato da parte dell'Ente Appaltante in accordo con il Progettista.
3. Il termine delle attività di fornitura, installazione, messa in funzionamento delle forniture deve essere attestato da una dichiarazione di pronti al collaudo firmata dal Responsabile della Fornitura della Ditta Aggiudicataria e da trasmettere per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore dell'esecuzione della fornitura dell'Ente Appaltante.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti e quelle del codice civile in quanto applicabili. L'Ente Appaltante è sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o cose nonché da ogni pretesa ed azione a riguardo che derivasse in qualsiasi modo da quanto forma oggetto del presente capitolato.
5. La garanzia, la manutenzione e l'assistenza obbligano l'aggiudicatario: - alla fornitura di materiali privi di difetti, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente capitolato ed installato a regola d'arte; ad assicurare, per un periodo non inferiore a quello della garanzia prestata dalla data di installazione, il servizio di assistenza tecnica, intesa come manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione dovuti a difetti costruttivi, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza di componenti della fornitura, il fornitore provvede alla sostituzione delle stesse o delle parti di ricambio difettate entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento; - garantire l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o di rotture, anche nel caso in cui il materiale non risulti più in produzione, per un periodo di almeno 2 (due) anni dalla fornitura. In caso di ritardo nella fornitura l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare i danni derivanti dall'inadempienza. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente Appaltante, ad opere ultimate (allestimenti ed impianti) e prima dei collaudi definitivi la documentazione "as built", le certificazioni ed il manuale di manutenzione di impianti, allestimenti, arredi e software. In particolare: - i cataloghi di tutti i materiali e delle apparecchiature installate; - istruzioni dattiloscritte per il funzionamento degli impianti - istruzioni dattiloscritte per la

manutenzione delle apparecchiature -istruzioni dattiloscritte per la manutenzione degli arredi e degli allestimenti -programma strutturato della manutenzione -certificazioni e verbali di collaudo -certificati di conformità della posa e/o dell'installazione, completi di schemi ed elaborati grafici -documentazione comprovante il positivo espletamento delle pratiche nei confronti degli enti di controllo (dove previsti). La documentazione "as built" dovrà essere stesa con la massima accuratezza, numerando tutti i manufatti in campo e sui disegni, in modo che sia facilitata l'individuazione del luogo e della funzione che svolgono. In particolare gli "as built" (stesi a cura dell'Appaltatore), conterranno il progetto esecutivo aggiornato e tutte le informazioni utili a facilitare la manutenzione e la ricerca dei guasti, oltre che a facilitare la redazione di eventuali futuri progetti di ampliamento e/o modifica. Il manuale di manutenzione dovrà evidenziare sia i costi da sostenere (mese per mese) sia tutte le operazioni occorrenti per mantenere efficienti impianti, allestimenti e arredi. Dovranno essere anche evidenziati i momenti in cui particolari componenti necessitano di collaudi e/o verifiche da certificarsi secondo la normativa vigente. In particolare, al termine delle forniture dovrà anche essere rilasciata dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 46/90, DPR 447/91, con tutti gli allegati obbligatori, con la specificazione del rispetto del Decreto Legislativo 626/96, il tutto nelle dovute tre copie. Le spese per produrre tutta la documentazione, sono a carico dell'Appaltatore. In generale tutta la documentazione dovrà essere fornita in italiano, in tre copie cartacee e su supporto ottico (CD e DVD), generati con software da concordarsi con la Stazione appaltante.

Art. 11 – Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare l'esecuzione di tutte le forniture comprese nell'appalto è fissato in giorni (..... giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del Piano delle Forniture da parte del Direttore dell'esecuzione della fornitura.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma di esecuzione delle forniture predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle forniture.

Art. 12 – Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dell'esecuzione delle forniture d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione delle forniture redigendo apposito verbale.

Cessate le cause della sospensione, la direzione dell'esecuzione delle forniture ordina la ripresa delle forniture redigendo l'apposito verbale.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le forniture nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse, entro 30 gg. dal ricevimento, dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione delle forniture, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione delle forniture o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dell'esecuzione delle forniture e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

I verbali di ripresa della posa in opera delle forniture, redatti a cura del direttore dell'esecuzione delle forniture non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti.

Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 13 – Penali in caso di ritardo

1. a) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle forniture, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione viene applicata una penale pari al 1 per mille (unpermille) sull'importo netto contrattuale;

b) per le forniture dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui al comma 1a) si applicano ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dell'esecuzione delle forniture rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione della fornitura con l'atto di consegna degli stessi;

b) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell'esecuzione della fornitura per il ripristino delle forniture non accettabili o danneggiate;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle forniture, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma di esecuzione delle forniture.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo delle forniture di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiate.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 30, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 14 – Programma delle forniture

Le forniture devono essere eseguite nel rispetto del cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante con conseguente obbligo dell'impresa di modificare il proprio programma esecutivo di cui all'art. 43 comma 10 del Regolamento.

L'esecutore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio delle forniture, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma del progetto esecutivo, nel quale sono riportate le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle forniture alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma esecutivo di cui sopra, (Allegato al POS – documento contrattuale) redatto dall'impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento delle forniture e dell'eventuale scioglimento anticipato del contratto ex. 136 del D.Lgs. 163/2006.

Il programma esecutivo delle forniture, allegato al presente contratto, viene elaborato dall'Appaltatore tenendo conto del cronoprogramma di progetto e in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni fornitura, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento della posa in opera, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

Il programma deve essere approvato formalmente dalla Direzione dell'esecuzione delle forniture prima dell'inizio della posa in opera, tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dell'esecuzione e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l'Appaltatore.

In ogni caso il programma esecutivo delle forniture, deve essere coerente con il piano di sicurezza e il piano operativo della sicurezza.

Il programma esecutivo delle forniture dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione dell'esecuzione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle forniture.

È comunque facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione dell'esecuzione, prima dell'inizio dell'esecuzione o nel corso della stessa, di ordinare l'esecuzione di particolari forniture o la diversa disposizione delle singole forniture programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna anticipata di alcuni allestimenti, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

L'Appaltatore si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dal disciplinare qui allegato, per quanto di sua competenza, con riferimento all'esecuzione delle forniture. Nello specifico, è tenuto a:

- garantire l'applicazione degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e s.m.i. in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi, secondo le linee guida "Informazione e pubblicità" disponibili sul sito istituzionale del Programma all'URL www.poinattrattori.it;
- presentare una relazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento, con un report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori e l'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione di cui al precedente punto;
- consentire le verifiche in loco a favore delle Autorità di controllo nazionali e comunitarie durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 15 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio della posa in opera delle forniture, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle forniture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dell'esecuzione o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto;

- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 16 – Risoluzione del contratto e recesso dal contratto

La risoluzione del contratto viene disposta dalla Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento nei casi e a seguito delle procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Resta salva, comunque, la facoltà di recesso di cui all'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 17 – Certificato di ultimazione delle forniture e gratuita manutenzione

1. Al termine delle forniture e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice (c.d. pronti al collaudo) il direttore dell'esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione delle forniture il direttore dell'esecuzione procede all'accertamento sommario della regolarità delle forniture.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità della fornitura che l'impresa appaltatrice è tenuta a risolvere a sue spese mediante sostituzione del bene nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di forniture che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dalla mancata sostituzione e comunque all'importo non inferiore a quello del valore del bene da sostituire.

3. L'ente appaltante si riserva di accettare parzialmente o totalmente la fornitura con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione dell'esecuzione ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione delle forniture decorre il periodo di gratuita manutenzione (24 mesi); tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

5. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 199 del DPR 207/10.

Art. 18 – Termini per il collaudo e garanzia

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione delle forniture.

Durante l'esecuzione delle forniture la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle forniture in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

La garanzia, la manutenzione e l'assistenza obbligano l'Appaltatore: - alla fornitura di materiali privi di difetti, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal e capitolato ed installato a regola d'arte; ad assicurare, per un periodo non inferiore a quello della garanzia prestata dalla data di installazione, il servizio di assistenza tecnica, intesa come manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione dovuti a difetti costruttivi, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza di componenti della fornitura, il fornitore provvede alla sostituzione delle stesse o delle parti di ricambio difettate entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento; - garantire l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o di rotture, anche nel caso in cui il materiale non risulti più in produzione, per un periodo di almeno 2 (due) anni dalla fornitura. In caso di ritardo nella fornitura l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare i danni derivanti dall'inadempienza. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente Appaltante, ad opere ultimate (allestimenti ed impianti) e prima dei collaudi definitivi la documentazione "as built", le certificazioni ed il manuale di manutenzione di impianti, allestimenti, arredi e software. In particolare: -i cataloghi di tutti i materiali e delle apparecchiature installate; -istruzioni dattiloscritte per il funzionamento degli impianti -istruzioni dattiloscritte per la manutenzione delle apparecchiature -istruzioni dattiloscritte per la manutenzione degli arredi e degli allestimenti -programma strutturato della manutenzione -certificazioni e verbali di collaudo -certificati di conformità della posa e/o dell'installazione, completi di schemi ed elaborati grafici -documentazione comprovante il positivo espletamento delle pratiche nei confronti degli enti di controllo (dove previsti). La documentazione "as built" dovrà essere stesa con la massima accuratezza, numerando tutti i manufatti in campo e sui disegni, in modo che sia facilitata l'individuazione del luogo e della funzione che svolgono. In particolare gli "as built" (stesi a cura dell'Appaltatore), conterranno il progetto esecutivo aggiornato e tutte le informazioni utili a facilitare la manutenzione e la ricerca dei guasti, oltre che a facilitare la redazione di eventuali futuri progetti di ampliamento e/o modifica. Il manuale di manutenzione dovrà evidenziare sia i costi da sostenere (mese per mese) sia tutte le operazioni occorrenti per mantenere efficienti impianti, allestimenti e arredi. Dovranno essere anche evidenziati i momenti in cui particolari componenti necessitano di collaudi e/o verifiche da certificarsi secondo la normativa vigente. In particolare, al termine delle

forniture dovrà anche essere rilasciata dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 46/90, DPR 447/91, con tutti gli allegati obbligatori, con la specificazione del rispetto del Decreto Legislativo 626/96, il tutto nelle dovute tre copie. Le spese per produrre tutta la documentazione, sono a carico dell'Appaltatore. In generale tutta la documentazione dovrà essere fornita in italiano, in tre copie cartacee e su supporto ottico (CD e DVD), generati con software da concordarsi con la Stazione appaltante.

Art. 19 – Presa in consegna delle forniture ultimate

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture appaltate anche subito dopo l'ultimazione.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle forniture, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dell'esecuzione o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le forniture dopo l'ultimazione, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 – Anticipazione

E' prevista un'anticipazione pari al **30%** dell'importo aggiudicato, ferme restando le condizioni di pagamento elencate al successivo articolo.

Art. 21 – Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento rispetto alle forniture messe in opera, mediante emissione di certificati di pagamento pari al 30% dell'importo aggiudicato, e quindi saldo finale, ultima rata, pari al 10%.
2. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo delle forniture eseguite di cui al comma 1, il direttore dell'esecuzione della fornitura redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "*forniture a tutto il*" con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

5. Qualora la messa in opera delle forniture rimanga sospesa per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'affidatario delle forniture e degli eventuali subappaltatori;
 - all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere; in caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
 - qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
7. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del conto finale.

Art. 22 – Pagamenti a saldo

1. Il conto finale delle forniture è redatto entro 60 giorni dalla data della loro completa esecuzione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dell'esecuzione della fornitura e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale delle forniture deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12.03.2004, n. 123. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all'art. 14, comma 6 del presente capitolato.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 – Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall'art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell'anno di presentazione dell'offerta.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata delle forniture si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo delle forniture al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo delle forniture ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione delle stesse.

Art. 26 – Contabilizzazione delle forniture

Forniture a corpo

1 La valutazione delle forniture a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione delle forniture a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette forniture.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la fornitura compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle forniture appaltata secondo le regole dell'arte.

Art. 27 – Contabilizzazione oneri per la sicurezza

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

Art. 28 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO V – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento della posa in opera delle forniture o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12.03.2004, n. 123, integrato con la clausola "della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante" prevista dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.
3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 30 – Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

La polizza deve essere stipulata con le modalità indicate nell'art. 125 del Regolamento, a copertura dell'intero importo dell'appalto.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte dall'assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dell'esecuzione e dei collaudatori in corso d'opera.

Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 128 del Regolamento; la

garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO VI – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31 – Tracciabilità dei flussi

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 32 – Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'Informativa di cui all'art. 13, D. Lgs. 30/06/03, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l'Ufficio Contratti. La "Stazione appaltante" informa l'"Appaltatore" che "titolare" del trattamento è la dott.ssa Antonia Gaeta con sede a Bari, in Lungomare Stabia 1, 70132, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è la medesima Presidente della Fondazione Apulia Film Commission e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione il RUP, dott. Silvio Maselli e per ciò che riguarda i pagamenti il dott. Costantino Paciolla.

Art. 33 – Spese contrattuali

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Stazione appaltante.

Art. 34 – Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa i cui costi sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 35 – Foro competente

Il Foro competente è in via esclusiva il Foro di Bari.
